



Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Home Restaurant

Definizioni

La gestione di un home restaurant si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone trattate come ospiti personali, però paganti. L'attività rientra nella somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, rappresentano locali attrezzati aperti alla clientela.

Il servizio viene fornito solo su specifica richiesta e prenotazione da parte del committente.

Adempimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha equiparato l'attività di home restaurant alla somministrazione di alimenti e bevande soggetta pertanto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al comune competente.

Trattandosi di attività recente è consigliabile contattare lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune di residenza.

Per gli adempimenti si rimanda alla scheda sulla somministrazione di alimenti e bevande che di seguito vengono riportati:

- Comune di residenza – (SUAP): per la somministrazione di alimenti e bevande occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito dell'AUSL all'indirizzo:

<http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1827>

alla voce “documentazione da presentare per la registrazione”.

Gli operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) che aprono, modificano o chiudono un'attività dovranno provvedere alla registrazione e/o aggiornamento della medesima, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, inoltrando la relativa documentazione allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico di riferimento, così come dettato dal D.P.R. 160/2010.

La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 20,00 effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato a Azienda U.S.L. Modena - Serv. Tesoreria, specificando come causale “notifiche/comunicazioni OSA” scaricabile dal sito all'indirizzo:

<http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1855>.

Per le informazioni relative alle modalità, alla modulistica in relazione ai requisiti dettati in materia sanitaria, nonché ubicazione e contatti delle sedi territoriali dell'Azienda USL si rimanda al sito all'indirizzo: www.ausl.mo.it/registrazione.

Il SUAP trasmetterà la documentazione presentata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), ai fini della Registrazione nell'anagrafe delle aziende alimentari e della programmazione dei controlli.

- **Comune:** Autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio solo per le zone dei comuni sottoposte a programmazione; in caso di subingresso o di nuova apertura nelle zone dei comuni non sottoposte a programmazione è sufficiente la segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.). In entrambi i casi il soggetto interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per legge e di avere conoscenza che l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché in materia di sicurezza e di sorvegliabilità.

- **Camera di Commercio – Registro Imprese**

Tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle imprese devono essere assolti mediante la Comunicazione Unica da inoltrare in via telematica o su supporto informatico al Registro Imprese. L'art. 9 Legge n. 40/2007 prevede la trasmissione di una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,
- l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,
- l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL .

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica l'autorizzazione o la SCIA di cui al punto 2)

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività di vendita e somministrazione

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

Requisiti professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Riferimenti normativi:

Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 98416 del 12/06/2013

Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 50481 del 10/04/2015

Parere del Ministero dell'Interno del 14/10/2016

Scheda aggiornata il 17/02/2017